

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/960 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2021

che istituisce l'Infrastruttura di luce estrema — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca
(«The Extreme Light Infrastructure ERIC», comunemente «ELI ERIC»)

[notificata con il numero C(2021) 2923]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(I testi in lingua bulgara, ceca, italiana, lituana, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Cechia, Italia, Lituania e Ungheria hanno chiesto alla Commissione di istituire l'Infrastruttura di luce estrema — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca («The Extreme Light Infrastructure ERIC», comunemente «ELI ERIC»). Germania e Bulgaria hanno reso nota la loro decisione di partecipare a ELI ERIC in un primo tempo in qualità di osservatori. I suddetti Stati hanno scelto la Repubblica ceca come Stato membro ospitante di ELI ERIC.
- (2) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ⁽²⁾.
- (3) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti di tale regolamento.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È costituita l'Infrastruttura di luce estrema — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca («The Extreme Light Infrastructure ERIC», comunemente «ELI ERIC»).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di ELI ERIC figurano nell'allegato.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania e l'Ungheria sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).

